

G2.100

CALIENDO (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2681, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

premessi che:

tra i principi generali della riforma, il disegno di legge delega stabilisce che il termine «fallimento» venga sostituito con l'espressione «liquidazione giudiziale» (articolo 2);

il disegno di legge di delega contiene, altresì, un rinvio alla disciplina della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e del patrimonio societario, stabilita nel codice civile;

in particolare, nell'ambito della nuova procedura di liquidazione giudiziale, vengono demandati al curatore gli obblighi di avviare o proseguire, nei confronti degli amministratori, le azioni di responsabilità, differenziate a seconda della tipologia di struttura societaria (società di capitali, società cooperative, ovvero società di persone - articolo 7, comma 5);

si ritiene indispensabile che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori;

la difficoltà legata alla congiuntura economica può essere comprovata da specifici indici di affidabilità del debitore quali, ad esempio, l'esercizio durevole dell'attività, la solidità patrimoniale, nonché la regolarità nel versamento di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali, criteri peraltro già utilizzati dal Legislatore nell'ambito della disciplina dei rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, per definire i contribuenti «virtuosi», che non devono prestare la garanzia fideiussoria ai fini del recupero del credito IVA (articolo 38-*bis*, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

sarebbe opportuno, altresì, definire con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell'impresa sia causato da fattori economici oggettivi e non dipenda da «leggerezze» nella gestione patrimoniale dell'impresa;

ciò è particolarmente importante poiché la vastità e gravità della crisi economica del nostro Paese ha già provocato un numero altissimo di fallimenti, con il rischio reale e gravissimo di bloccare ogni «vocazione imprenditoriale» anche per il prossimo futuro, con gli immaginabili effetti drammatici non solo sull'economia generale del Paese ma anche e soprattutto sulle concrete capacità di ripresa occupazionale, che potrebbe venirne irrimediabilmente compromessa;

al riguardo, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori, si ritiene opportuno contemperare tale aspetto con quanto sottolineato più volte anche dalla Commissione Europea, che ha richiamato l'urgenza di un diverso trattamento del cosiddetto «fallimento onesto»;

inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che eventuali profili di responsabilità per gli amministratori possono sorgere in conseguenza dell'attuale crisi dei valori immobiliari, spesso aggravata da un sistema di perizie tecnico-estimative che tendono a sottovalutare, sistematicamente, il valore degli immobili, secondo

una logica da asta fallimentare; tale prassi, oltre a peggiorare la situazione patrimoniale di moltissime imprese, che si vedono costrette ad avviarsi verso procedure fallimentari, espone gli amministratori a responsabilità, anche di carattere penale, per non aver, essi stessi, proceduto a simili svalutazioni;

peraltro, le difficoltà in cui si trovano oggi anche le imprese più virtuose sono dovute in larga parte anche alle politiche di austerità avviate dallo Stato negli ultimi anni. Ciò ha prodotto le conseguenze più negative proprio nei confronti dei soggetti economicamente più solidi, che hanno cercato di resistere alla crisi con responsabilità, e che stanno affrontando anche il rischio di azioni penali legate al mancato pagamento delle imposte, con limitazioni anche per quel che riguarda l'esercizio dei diritti civili (ad es. interdizione dallo svolgimento di specifiche attività d'impresa, ecc ...),

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di cui articolo 1 del disegno di legge in esame, a valutare l'opportunità di individuare strumenti che consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d'impresa;

a valutare l'opportunità di individuare misure volte a codificare a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi, con l'ausilio di criteri oggettivi, e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Stefani e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

Mostra rif. normativi

Ordine del Giorno n. G/2681/4/2 al DDL n. 2681

G/2681/4/2

ALBERTINI

La Commissione

premessi che

la crisi economica mondiale e nazionale ha determinato oggettivamente condizioni di mercato che spesso hanno prodotto, come causa sostanzialmente esclusiva, la sopravvenuta insolvenza delle imprese;

considerato che

questa circostanza, in ragione dei principi della responsabilità giuridica, evidenzia la questione della rimodulazione della disciplina della responsabilità degli amministratori delle imprese, distinguendo tra lo stato di insolvenza causato da effettivi e comprovati comportamenti illeciti e quello che sia stato effetto della congiuntura economica;

impegna il Governo

a valutare in sede di attuazione del provvedimento la necessità che la riforma sia integrata con l'introduzione della definizione del cosiddetto fallimento onesto in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori.

Mostra rif. normativi**Ordine del Giorno n. G/2681/7/2 al DDL n. 2681****G/2681/7/2**

CALIENDO

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 2.11.

senato.it - Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2681

Pagina 1 di 1

2.11

CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori. Si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) accertata impossibilità per il debitore di onorare i debiti pregressi;
- 2) affidabilità del debitore, valutata in relazione ai seguenti elementi:
 - "a) esercizio dell'attività da almeno cinque anni;
 - b) assenza di cessioni di aziende o rami di aziende nei 2 anni precedenti all'avvio della procedura;
 - c) diminuzione del patrimonio netto in misura non superiore al 50 per cento rispetto alle risultanze contabili del periodo d'imposta precedente all'avvio della procedura;
 - d) regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
 - e) assenza di verifiche fiscali nei 2 anni precedenti all'avvio della procedura, ovvero notifica di avvisi di accertamento a rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati in misura non superiore a:
 - 1) 10 per cento degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
 - 2) 5 per cento degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - 3) 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro».

Mostra rif. normativi**Ordine del Giorno n. G/2681/8/2 al DDL n. 2681****G/2681/8/2**

CALIENDO

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 2.12.

senato.it - Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2681

Pagina 1 di 1

2.12

CALIENDO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) introdurre, nell'accertamento dell'insolvenza, criteri normativamente determinati ed idonei a distinguere l'ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, garantendone la continuità aziendale, dalla diversa ipotesi in cui l'insolvenza sia stata causata da negligenza degli amministratori;».

Mostra rif. normativi

Ordine del Giorno n. G/2681/9/2 al DDL n. 2681

G/2681/9/2

CALIENDO

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 10.1.

senato.it - Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2681

Pagina 1 di 1

10.1

CALIENDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo procede, altresì, alla rimodulazione dei privilegi relativi ai crediti erariali per imposte dirette ed indirette, ivi compresa l'IVA, nonché per i tributi locali, mediante l'introduzione di una soglia predeterminata di soddisfacimento del credito».

G/2681/29/2

IL RELATORE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge

"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"

premessi che:

È noto che la legge fallimentare in approvazione definisce l'insolvenza quale incapacità di regolare soddisfazione delle obbligazioni; i sintomi sono gli inadempimenti e genericamente altri fatti esteriori.

La stessa proposta di legge fa riferimento alla crisi, ma né la definisce, né indica manifestazioni che la possano rivelare. Il disegno di legge abbozza, infatti, un concetto di crisi quale "probabilità di futura insolvenza" e incarica il Governo di formulare una definizione puntuale sulla base delle elaborazioni della scienza aziendalistica

La stessa proposta di legge prevede, altresì, procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi che richiedono adeguate tecniche di diagnosi. Per queste ultime la norma fa riferimento a quattro indici di bilancio e a un periodo di sei mesi da quando questi assumono dati valori significativi.

Gli strumenti a disposizione nella letteratura aziendale, utili per una definizione giuridica di crisi, sono svariati. La teoria del ciclo di vita dell'impresa colloca lo stato di crisi in fase successiva alla maturità e al declino e antecedente rispetto all'insolvenza. Il principio di economicità, letto in negativo, propone l'impresa che perde la prospettiva della generazione del valore e della durabilità quando siano persi gli equilibri negli aspetti reddituale, patrimoniale e monetario della gestione. Il disequilibrio monetario, in particolare, può essere considerato nella fase precedente alla cessazione dei pagamenti, quando cioè il soggetto economico sospende per carenza di liquidità decisioni di spese opportune per la generazione del valore.

Circa gli strumenti di diagnosi la letteratura aziendale è concorde nel ritenere che non vi siano indicatori che, da soli, siano in grado di segnalare con certezza la prossima insolvenza.

Nella definizione sarebbe opportuno ricorrere a principi più ampi, quali, ad esempio, gli strutturali squilibri reddituali, tra fabbisogni finanziari e fonti di copertura, tra attività a breve e passività correnti.

Impegna il Governo a valutare:

Nell'ambito dell'attività legislativa delegata, l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina.

G/2681/2/2

IL RELATORE

La Commissione

In sede di esame del disegno di legge

"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"

premessi che:

è noto che la legge fallimentare in approvazione definisce l'insolvenza quale incapacità di regolare soddisfazione delle obbligazioni; i sintomi sono gli inadempimenti e genericamente altri fatti esteriori.

La stessa proposta di legge fa riferimento alla crisi, ma né la definisce, né indica manifestazioni che la possano rivelare. Il disegno di legge abbozza, infatti, un concetto di crisi quale "probabilità di futura insolvenza" e incarica il Governo di formulare una definizione puntuale sulla base delle elaborazioni della scienza aziendalistica

La stessa proposta di legge prevede, altresì, procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi che richiedono adeguate tecniche di diagnosi. Per queste ultime la norma fa riferimento a quattro indici di bilancio e a un periodo di sei mesi da quando questi assumono dati valori significativi.

Gli strumenti a disposizione nella letteratura aziendale, utili per una definizione giuridica di crisi, sono svariati. La teoria del ciclo di vita dell'impresa colloca lo stato di crisi in fase successiva alla maturità e al declino e antecedente rispetto all'insolvenza. Il principio di economicità, letto in negativo, propone l'impresa che perde la prospettiva della generazione del valore e della durabilità quando siano persi gli equilibri negli aspetti reddituale, patrimoniale e monetario della gestione. Il disequilibrio monetario, in particolare, può essere considerato nella fase precedente alla cessazione dei pagamenti, quando cioè il soggetto economico sospende per carenza di liquidità decisioni di spese opportune per la generazione del valore.

Circa gli strumenti di diagnosi la letteratura aziendale è concorde nel ritenere che non vi siano indicatori che, da soli, siano in grado di segnalare con certezza la prossima insolvenza.

Nella definizione sarebbe opportuno ricorrere a principi più ampi, quali, ad esempio, gli strutturali squilibri reddituali, tra fabbisogni finanziari e fonti di copertura, tra attività a breve e passività correnti.

impegna il Governo a valutare:

nell'ambito dell'attività legislativa delegata, l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina.